

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE** (STATUTO art. 11 c.3 lett. f)

### **Art. 1 – Finalità generali del Regolamento**

1. Il presente Regolamento attua le previsioni dello Statuto relative alla gestione e al funzionamento della Fondazione, con particolare riguardo alla sua governance e alla organizzazione.

### **Art. 2 – Relazione allo Statuto**

1. Ogni previsione contenuta nel presente Regolamento rappresenta una specificazione di temi presenti nello Statuto e dallo stesso direttamente dipendenti.
2. Ogni previsione contenuta nel presente Regolamento non può in alcun modo confliggere con le previsioni statutarie che restano la fonte primaria delle norme che regolano la Fondazione.

### **Art. 3- Ammissione di nuovi Soci**

1. L'ammissione di nuovi soci è gestita ai sensi di specifico **regolamento approvato dall'Assemblea dei partecipanti** su proposta del Consiglio di amministrazione, in base a quanto previsto in materia dallo Statuto, all'articolo 7.

### **Art. 4 Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio, del budget di previsione e per le ulteriori esigenze deliberative.
3. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle per le quali la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto.
4. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza o nelle date precedentemente programmate dal Consiglio stesso, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni. In caso di presenza del Presidente della Fondazione e di tutti i Consiglieri, la riunione del Consiglio di Indirizzo ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
6. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo di posta elettronica.
7. Le sedute sono verbalizzate; il verbale è approvato nella seduta successiva e le deliberazioni possono essere assunte a verbale o tramite atto deliberativo specifico.
8. Il Presidente può concedere deleghe o procure ai componenti del Consiglio di Amministrazione in materia di stipula di accordi e contratti operativi e di rappresentanza della Fondazione.

## **Art. 5 Comitato Esecutivo**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri.
2. A tale scopo, con votazione a maggioranza dei componenti, individua, su proposta della Presidenza:
  - a. Il numero dei componenti (di norma 5, ai sensi dello Statuto art. 11 comma 12 o un numero diverso, in modo motivato).
  - b. I nominativi dei componenti
  - c. Le competenze attribuite, definite con atto specifico o tramite modifiche al presente Regolamento.
3. Ai sensi dello Statuto, non possono essere delegate al Comitato esecutivo le materia all'art.11 al comma 3, lettere a), c), d), e), g) dello Statuto, ossia:
  - a) elezione o revoca del Presidente della Fondazione;
  - c) budget e bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
  - d) ammissione di nuovi Partecipanti, definizione e verifica del possesso dei requisiti e proposte in materia all'Assemblea dei Partecipanti;
  - e) approvazione del piano triennale delle attività previsto dall'Art. 2 c. 4 dello Statuto;
  - g) proposta all'Assemblea dei Partecipanti dei provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti.
4. In caso di costituzione, il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, e comunque per ogni necessità dettata dal corretto funzionamento della Fondazione.
5. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle per le quali la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto.
6. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente.
7. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza o nelle date già programmate dal Comitato stesso, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni. In caso di presenza del Presidente della Fondazione e di tutti i Consiglieri membri del Comitato esecutivo, la riunione dello stesso ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
8. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo di posta elettronica.
9. Ove costituito, anche per il Comitato Esecutivo, come per gli altri organismi della Fondazione, le sedute sono verbalizzate; il verbale è approvato nella seduta successiva e le deliberazioni possono essere assunte a verbale o tramite atto deliberativo specifico.

#### **Art. 6 – Norme generali che concernono i membri del Consiglio di Amministrazione**

1. Tutti i Membri del consiglio di amministrazione hanno pari dignità e diritti.
2. Il Consiglio di Amministrazione agisce in piena autonomia ed indipendenza ed i suoi componenti sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.
3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.11 c.5 dello Statuto, il Presidente convoca espressamente l'Assemblea dei partecipanti o pone la surroga all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.
4. Sentiti il Presidente e i vicepresidenti, che hanno facoltà di formulare delle proposte nominative, anche in accordo con il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei partecipanti elegge il membro da surrogare a maggioranza dei presenti.
5. Il mandato del consigliere surrogante terminerà contestualmente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, pertanto il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato originariamente conferito al sostituito.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e i vicepresidenti, svolgono il loro mandato a titolo gratuito. Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute. Possono essere previsti rimborsi spese per la copertura dei costi sostenuti in ordine alla partecipazione alle sedute, alle attività della Fondazione o per ogni altra attività che i consiglieri, ivi compresi il Presidente e i vicepresidenti, svolgano con impiego di mezzi e risorse proprie a vantaggio della Fondazione.
7. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio del mandato viene effettuato nella misura stabilita dal Presidente, udito il Revisore dei Conti.
8. I componenti del Consiglio di amministrazione si asterranno dal voto deliberativo su qualsiasi argomento nel quale siano portatori di interessi individuali o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti con funzioni direttive; gli stessi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti.
9. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.
10. Nel caso in cui un componente di Consiglio di Amministrazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione e le sue attività, deve darne immediata comunicazione al Presidente, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
11. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
12. I membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
  - a) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
  - b) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
  - c) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte.
13. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.
14. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

#### **Art. 7 – Comitato Tecnico Scientifico**

1. L'organo previsto dallo Statuto all'articolo 13 è gestito e organizzato secondo apposito regolamento, emesso ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
2. Per consentire una adeguata gestione di tutte le attività formative sui diversi territori in cui opera la Fondazione, il Comitato Tecnico Scientifico è articolato al proprio interno in Comitati di progetto, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 13.
3. E' compito del Consiglio di Amministrazione stabilire eventuali compensi o rimborsi per le attività dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art. 8 - Comitato di progetto**

1. Il Comitato di progetto è composto dai rappresentanti dei Soci e, ove opportuno, dei partner che collaborano attivamente con la Fondazione, con riferimento al territorio provinciale o all'ambito settoriale di riferimento.
2. In quanto articolazione del Comitato Tecnico Scientifico, ha la funzione di formulare proposte progettuali e operative in relazione ai corsi e alle attività della Fondazione nell'ambito territoriale o settoriale di riferimento.
3. Il comitato di progetto opera ai sensi del Regolamento del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui all'art. 13.

#### **Art. 9 – Assemblea dei Partecipanti**

1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio e del budget di previsione.
3. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle per le quali la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto.
4. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato a Fondatori e Partecipanti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo di posta elettronica.
7. I Fondatori ed i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. E' ammessa la delega ad altro funzionario dell'ente rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.

#### **Art. 10 - Revisore dei Conti.**

1. Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei partecipanti, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. g) dello Statuto.
2. Il Revisore è selezionato a seguito di un procedimento che consenta il confronto tra diverse professionalità, e che faciliti la comparazione tra soggetti di comprovata qualificazione professionale.

3. Il compenso è approvato dalla Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, che lo determina sulla base delle procedure di selezione effettuate e della legislazione di riferimento.
4. Può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa, secondo le modalità previste dallo Statuto (art. 12 comma 3 lett. g).
5. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.
6. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di amministrazione, né avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

#### **Art. 11 – Direttore**

1. Il Direttore è l'organo operativo di guida della Fondazione e opera in stretta relazione con il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.
2. È nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a maggioranza degli aventi diritto. L'incarico del Direttore è conferito a tempo indeterminato, e può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza degli aventi diritto.
3. Sono compiti del Direttore della Fondazione:
  - a) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo;
  - b) sovraintendere alla gestione del personale ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
  - c) guidare le diverse funzioni previste dall'organico della Fondazione, ivi compresi i livelli organizzativi territoriali;
  - d) sovraintendere alla definizione del budget preventivo e al controllo di gestione sull'esercizio in corso, in rapporto con le funzioni amministrative;
  - e) sovraintendere al corretto svolgimento delle attività della Fondazione;
  - f) rapportarsi con gli Enti finanziatori;
  - g) rappresentare la Fondazione in organismi, eventi e associazioni aventi contenuto tecnico e organizzativo relativo alle attività degli ITS Academy;
  - h) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato Tecnico- Scientifico, con diritto di parola per illustrare proposte o aspetti tecnici dei punti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono attribuire deleghe/procure per il migliore espletamento dei propri compiti o per l'efficienza della Fondazione, ad esempio in materia di stipula di accordi e contratti operativi.
5. Al Direttore compete un corrispettivo annuo, sotto il controllo del Comitato di Amministrazione.

#### **Art. 12 – Personale e contributi dei soci o partner**

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Soci e di partner, secondo modalità consentite dalle normative vigenti in materia di lavoro e di distacco, ed in ogni caso, con eventuale rimborso dei soli costi sostenuti dal socio.
2. Il socio o il partner della Fondazione può altresì contribuire alle attività e alle finalità della stessa tramite la prestazione di altri beni o servizi, o di altre provvidenze, oltre a quelle eventualmente stabilite a titolo di quota associativa, anche ottenendo il riconoscimento del mero costo sostenuto, in base a puntuale rendicontazione, senza che queste si configurino come prestazioni sinallagmatiche.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.
4. Su proposta del Presidente, sentito il Direttore, il Consiglio di Amministrazione può deliberare premi di produttività, incentivi o altri provvedimenti a favore del personale, così come proporre lettere di richiamo o altri provvedimenti disciplinari, in moto motivato, ai sensi delle normative e della contrattazione collettiva.

#### **Art. 13 Ulteriori regolamenti previsti dallo Statuto e relazione al presente regolamento**

1. Con ulteriori regolamenti vengono definite le modalità operative relative ad altri organismi e attività, in base a quanto previsto dallo Statuto, e in particolare con:
  - a. Regolamento relativo ai meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie in seno all'Assemblea dei Partecipanti (Artt.7 c. 2 e 12 c.2 lett. c dello Statuto);
  - b. Regolamento relativo a tempi e modalità delle procedure di ammissione e di verifica dei requisiti dei nuovi soci (Art. 7 c.3 Statuto);
  - c. Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico (Art. 13 commi 3-4 dello Statuto).
2. I Regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono approvati dalla Assemblea dei Partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento di cui alla lettera c) del comma 1 e ogni altro regolamento ulteriore è approvato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, la Fondazione adotta anche:
  - a. Un Regolamento di gestione degli acquisiti e di qualificazione dei fornitori di beni e servizi;
  - b. Un Regolamento di selezione e valutazione dei formatori e dei servizi didattici.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidenza e della Direzione, valuta ed approva ulteriori regolamenti che si ritengano necessari per il corretto svolgimento delle attività stabili della Fondazione, quali gli acquisti di beni e servizi e la selezione dei fornitori, la selezione del personale formativo e non, l'erogazione di borse di studio o altre provvidenze agli allievi, il riconoscimento reciproco di crediti con l'università, le attività amministrative, le tematiche inerenti la sicurezza, la legalità e la trasparenza, o altri temi ritenuti rilevanti per la vita della Fondazione.
5. Ogni previsione contenuta nei regolamenti di cui ai commi precedenti non può in alcun modo configgere con le previsioni statutarie e con quelle del presente regolamento.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo e verrà reso pubblico attraverso pubblicazione sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.